Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 10 dicembre 2014

CONTENZIOSO

AdE: obbligo di motivazione degli atti a tutela del contribuente
di **Luigi Ferrajoli**

ACCERTAMENTO

Paesi black list, via libera al raddoppio dei termini d'accertamento
di **Maurizio Tozzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Zone verdi plusvalenti?
di **Luigi Scappini**

CONTROLLO

Revisione legale: indipendenza, nomina e revoca- parte 1
di **Luca Dal Prato**

ADEMPIMENTI

Imposta di bollo e conservazione dei documenti informatici
di **Fabio Pauselli**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Il digitale rilancerà il Paese, ma c'è ancora tanto da fare
di **Teamsystem.com**

CONTENZIOSO

AdE: obbligo di motivazione degli atti a tutela del contribuente

di **Luigi Ferrajoli**

La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 24793/2014**, ha statuito che attraverso un'adeguata motivazione dell'atto impositivo **il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere effettivamente la pretesa avanzata dall'Ente impositore, ciò al fine di potere debitamente valutare l'opportunità di adire la via giudiziale per contestarne l'*an* ed il *quantum debeatur***.

Il **carattere dell'adeguatezza, che necessariamente deve contraddistinguere la motivazione propria dell'atto** con il quale l'Amministrazione finanziaria rivolge pretese di natura tributaria nei confronti dei contribuenti, è difatti valutato come imprescindibile direttamente dal Legislatore.

L'ordinanza in esame, dunque, ribadisce con fermezza questo aspetto.

La vicenda processuale trae origine dalla pronuncia resa dalla **C.T.P. di Terni**, che **con sentenza n. 32/3/2009 aveva accolto il ricorso presentato da due contribuenti avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali** emanato in loro danno dall'Agenzia delle Entrate.

A detta dell'A.d.E. **gli importi richiesti erano dovuti in virtù della revoca dei c.d. "benefici prima casa"** dei quali avrebbero beneficiato i ricorrenti relativamente all'acquisto di un immobile (per una quota parte del 50% ciascuno).

Parte ricorrente aveva dunque provveduto ad impugnare l'avviso *de quo*, tacciandolo (oltre che di **infondatezza**) anche di **carenza motivazionale**, in quanto il medesimo sarebbe stato adottato sul mero presupposto che l'immobile in questione risultasse ascrivibile al novero di quelli "di lusso" secondo il disposto dell'art. 5 del D.M. 02.08.1969.

A fronte dell'accoglimento del ricorso introduttivo, **l'A.d.E. aveva promosso appello innanzi la C.T.R. Perugia, che, con sentenza n. 208/1/2011 del 19.10.2011, aveva accolto le doglianze così presentate**.

Tale decisione (che nel prosieguo sarebbe stata clamorosamente "smentita" dall'ordinanza della Corte di Cassazione in esame) si fondava sull'assunto che **l'avviso impugnato motivasse in maniera sufficiente la pretesa impositiva contestata dai contribuenti, come avrebbe peraltro attestato il fatto stesso che i soggetti interessati avessero proposto istanza di annullamento in autotutela prima e ricorso innanzi il Giudice Tributario poi.**

I contribuenti adivano dunque la Suprema Corte, denunciando, tra le altre cose, che l'avviso *de quo* si limitasse (una volta definito l'immobile oggetto di attenzione quale "di lusso") ad operare un **mero rinvio alle disposizioni normative di riferimento ed ai risultati dei controlli operati dall'Agenzia del Territorio** (controlli che, peraltro, a loro volta sottolineavano il profilo tecnicamente "lussuoso" dell'immobile astenendosi al contempo dal fornire maggior dettagli in merito).

Inoltre, a detta dei ricorrenti, **la sentenza della C.T.R. di Perugia avrebbe erroneamente dedotto la sussistenza della motivazione dell'atto impositivo impugnato dal fatto che gli stessi avessero esperito la via dell'annullamento in autotutela e successivamente del ricorso innanzi l'autorità giurisdizionale proponendo le relative eccezioni sul merito della controversia**, anziché evidenziare la lacunosità della motivazione del medesimo.

Questo aveva infatti operato un richiamo apodittico a testi normativi asseritamente violati ed ai dati catastali relativi all'immobile oggetto della controversia, allorquando, nell'opinione dei ricorrenti, avrebbe dovuto cogliere le carenze nella motivazione che avevano effettivamente impedito agli stessi i difendersi adeguatamente.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso così proposto, smentisce recisamente quanto statuito dal Giudice dell'appello in merito alla (asserita) sussistenza della controversa motivazione.

Sottolinea infatti la Corte come **tale valutazione non possa né debba operarsi *ex post* utilizzando quale parametro il comportamento concretamente assunto dai contribuenti interessati in sede preprocessuale o processuale.**

Il giudizio sulla sussistenza (o l'insussistenza) dell'adeguata motivazione deve, al contrario, essere effettuato **preventivamente** dal giudice a ciò deputato e **deve vertere sull'effettiva capacità di quest'ultima di porre il contribuente nella condizione di difendersi dalla pretesa fiscale avanzata nei suoi riguardi.**

In forza del rispetto delle previsioni di legge a ciò appositamente dedicate, **la motivazione, nel delineare la materia del contendere, deve dunque non ostare all'esercizio del diritto di difesa**, specificando gli aspetti che suffragano le pretese dell'Amministrazione finanziaria a discapito delle ragioni fatte valere dei contribuenti (cui certamente gioverà la portata garantista dell'esaminata ordinanza, che chi scrive ritiene assolutamente condivisibile).

ACCERTAMENTO

Paesi black list, via libera al raddoppio dei termini d'accertamento

di **Maurizio Tozzi**

I capitali detenuti all'estero non trovano pace. Se già la tanto attesa norma sulla Voluntary Disclosure sembra essere incappata in delle vere e proprie forche caudine, subendo un percorso che è a dir poco definibile come "sofferto", anche la normativa applicabile in materia di monitoraggio fiscale e le decisioni delle Commissioni tributarie sono altrettanto "**controverse**". La tematica è oltremodo attuale e conosciuta, data anche l'attesa suscitata dalla nuova norma, che potrebbe rappresentare una delle **ultime soluzioni** per sanare le proprie posizioni rispetto ai capitali detenuti all'estero. Mediante la Voluntary, è noto, dovrebbe essere concesso ai contribuenti di rimediare ad una o tutte le seguenti violazioni:

1. mancato monitoraggio fiscale;
2. mancata dichiarazione dei redditi derivanti dai capitali detenuti all'estero;
3. mancata dichiarazione dei redditi mediante i quali sono stati accumulati i capitali esteri.

Tanti i problemi connessi alla nuova previsione, dall'introduzione del reato di "autoriciclaggio" alla complessità della procedura prevista, fino ad arrivare al costo della stessa, che appare ancora oggi troppo elevato e non "incentivante" all'emersione. Sia chiaro, il problema si pone in prevalenza per coloro **che non sono in grado di documentare** compiutamente l'accumulo dei capitali all'estero, posto che per gli altri contribuenti tra la previsione della riduzione alla metà della sanzione irrogabile per il mancato monitoraggio e la possibilità di definire le sanzioni medesime, la via d'uscita dovrebbe essere abbastanza indolore. Viceversa, chi non ha contezza della formazione dei propri capitali esteri corre il rischio della **completa tassazione** degli stessi, con enorme aggravio del costo dell'emersione. Vedremo quali saranno le conclusioni del legislatore, posto che sull'appeal della norma si gioca una partita importante, soprattutto per il successo dell'iniziativa.

Accanto a tali dubbi ecco aggiungersi l'ultimo tassello delicato: **quali e quante annualità** sono interessate dall'emersione se i capitali sono detenuti nei c.d. paesi black list? Le ultime voci in materia preannunciano una limitazione al raddoppio dei termini di accertamento in sede di emersione volontaria, nel senso che la stessa dovrebbe essere riferita solo alle annualità ancora accertabili secondo i termini ordinari dell'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. Il problema si pone non soltanto per le situazioni in cui è configurabile un reato tributario, ma anche relativamente all'applicazione **dell'articolo 12, commi 2 e 2-*bis*, del D.L. n.78/2009**, secondo cui, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti nei paesi black list in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a

tassazione. In tale caso in particolare:

- i termini di accertamento e di irrogazione sanzioni sono raddoppiati;
- le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione sono al pari raddoppiate.

Il principale interrogativo sorto in riferimento alla richiamata disposizione normativa è se la stessa possa subire, o meno, **applicazione retroattiva**. In caso di risposta negativa, sarebbero assorbite dalla disposizione di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2009 soltanto le violazioni commesse a decorrere dalla relativa introduzione. In caso di risposta positiva, ossia di interpretazione della disposizione quale "procedurale" (tesi ovviamente condivisa dall'Amministrazione finanziaria), sono interessate tutte le annualità che erano **ancora accertabili** nell'anno 2009. Attualizzando il concetto ad oggi e considerando il termine del 31 dicembre 2014, in caso di **non applicazione retroattiva** comunque sarebbero in gioco le violazioni riferite all'anno **2008** (dichiarazioni prodotte nel 2009), mentre nell'ipotesi di applicazione retroattiva è necessario andare dietro nel tempo fino **all'anno 2005** (dichiarazione del 2006, con termine di accertamento di 8 anni), dovendo anche rammentare che in caso di dichiarazione omessa è accertabile **ancora l'anno 2003,** dichiarato nel 2004 (con termine di accertamento di 10 anni). Ciò in quanto sia il 2005 che il 2003, per le omesse dichiarazioni, erano annualità ancora accertabili al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009.

Le prime valutazioni dei giudici di merito erano andate nella direzione di considerare **non retroattiva** la citata disposizione, posto che tramite essa è stata introdotta una vera e propria presunzione ex-lege, ossia una norma di **carattere sostanziale** che non appariva applicabile per il passato (tra le altre, C.T.P. Lucca, sent. n. 103/04/12, C.T.P. Vicenza, sent. n. 61/03/12 e C.T.P. Varese, sent. n. 96/12/13). Da ultimo è però giunta la sentenza **n. 5626 della C.T.R. Milano, sezione 27, depositata il 31 ottobre 2014**, secondo cui il raddoppio dei termini opera in riferimento **a tutte le situazioni ancora accertabili nel 2009**, con applicazione **procedurale**. Queste le motivazioni: *"(…) l'articolo 12 (…) non può non ritenersi ad efficacia derogatoria e **retroattiva** per natura, struttura, funzione e definizione. Tale norma (…) non può che ritenersi **procedimentale** (né può diventare semi-sostanziale perché la superiore presunzione può, per principio generale, essere superata provandone il già avvenuto assoggettamento o l'esenzione) e non può che concernere **gli anni d'imposta antecedenti la entrata in vigore**, per l'accertamento dei quali è stato legittimamente e opportunamente previsto, ed applicato alla fattispecie, ancora suscettibile di controllo (…) Una retroattività giustificata anche dalla ragionevolezza di obiettivi e mezzi, nonché **dal contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti,** non essendolo l'irretroattività"*. Certamente non una piacevole notizia, soprattutto nell'ottica della voluntary, per almeno due motivi. In primo luogo, in quanto se non giunge un "blocco" al raddoppio dei termini in sede di emersione, implicitamente il costo della sanatoria sarà più **elevato**; in secondo luogo, perché coloro che confidavano nei precedenti giuridici circa l'irretroattività della disposizione relativamente ai rischi accertativi devono oggi rivedere i propri calcoli (dovendo presumibilmente esplorare con maggiore convinzione proprio la disclosure).

Sul tema forse servirà una presa di posizione della Corte di Cassazione, ma i tempi saranno

sicuramente biblici, al che, per l'emersione dei capitali, è opportuno fare ragionamenti completi, soprattutto se il raddoppio dei termini sarà neutralizzato dalla versione finale della norma. Non resta che attendere e confidare nel Legislatore.

IMPOSTE SUL REDDITO

Zone verdi plusvalenti?

di **Luigi Scappini**

L'articolo 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, la c.d. Visco – Bersani, ha uniformato il concetto di **terreno edificabile** ai fini fiscali, prevedendo che, per tutti i comparti impositivi (imposizione diretta, iva, registro e tributi locali), un'area sia da considerarsi fabbricabile **se utilizzabile** a scopo edificatorio, in base allo **strumento** urbanistico **generale** adottato dal **Comune**. La norma risolse la diatriba giurisprudenziale sulla rilevanza dell'approvazione della Regione (per le Regioni a statuto ordinario) e dell'adozione di strumenti attuativi: nessuno dei due serve per integrare il requisito fiscale dell'utilizzazione edificatoria.

In altri termini, il Legislatore ha voluto ancorare il concetto di **edificabilità** fiscale allo **stadio primordiale** dell'*iter* amministrativo- urbanistico: quello in cui si ha ***ius valutandi***, sebbene **non** ancora ***ius aedificandi*** in senso compiuto. Il terreno edificabile solo in base al P.R.G., infatti, manifesta idoneità a subire incrementi di valore, ancorché soltanto in potenza. La realizzazione della potenzialità si avrà successivamente, al completamento dell'*iter* urbanistico.

Sul punto si segnala l'arresto della **Cassazione a SS. UU.** – sentenze del **2006** n. **25505** e n. **25506**: "*si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria anche prima del completamento delle procedure*", concetto rafforzato con tre ordinanze successive del 2008, le nn. 41, 266 e 394, ove è stato confermato che "*la potenzialità edificatoria dell'area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante*".

La pronunzia aderì all'orientamento più restrittivo, ma lasciò spazio per determinazioni graduate del valore imponibile, in ragione del tempo remoto o prossimo di prevedibile compimento dell'*iter*.

Meno flessibilità, invece, si riscontra in sede accertativa per casistiche in cui la potenzialità edificatoria non è piena ma vincolata e limitata. Esemplare il caso delle **aree "F"**, destinate a servizi pubblici e, dunque, di fatto rappresentative di un'edificabilità soltanto virtuale.

Si appiattisce, in questi casi, l'Amministrazione finanziaria sulla pedissequa **interpretazione lessicale** della norma, e, forte della qualificazione dell'***an*** dell'edificabilità del 2006, **estende** gli **automatismi** anche alla determinazione del ***quantum***. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha, purtroppo, un andamento ancora ondivago, che non contribuisce a risolvere la

vexata questio.

Del filone giurisprudenziale allineato all'indirizzo dell'Agenzia, **Cassazione n. 7340/2014**: "*gli eventuali anche gravi vincoli urbanistici non comportano la sottrazione dei terreni alla previsione di edificabilità degli stessi stabilita dallo strumento urbanistico e bensì possono soltanto incidere sulla concreta determinazione del loro valore ai fini dell'accertamento dell'imposta*" (confermata da Cassazione n. 12499/2014).

Di segno **opposto**, **Cassazione n. 25522/2011**: "*ai fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria*"" (conforme Cassazione n. 24098/10).

Oltre al criterio oggettivo, che dovrebbe escludere dalla qualificazione edificatoria aree ad indice di edificabilità nullo o vincolato a beneficio di terzi soggetti pubblici, sorregge la tesi della insussistenza di materia imponibile per le aree F anche la legislazione tributaria in tema di **esproprio** di terreni per pubblica utilità. L'articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir, per effetto del rinvio operato dall'articolo 11, comma 5, della Legge n. 413/1991, limita l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza al caso di espropri di terreni destinati:

- ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici (cfr. C.M. n. 194/E/1998 e R.M. n. 30/E/1991);
- ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla Legge n. 167/1962, a prescindere dall'ubicazione dell'area (cfr. C.M. n. 194/E/1998 e R.M. n. 30/E/1997).

L'elenco di cui all'articolo 11 appena citato va considerato esaustivo, con la conseguenza che non emergono plusvalenze in caso di esproprio di aree "F", a prescindere dal loro successivo utilizzo.

Non si comprende la ragione per cui la differente modalità di trasferimento del titolo (compravendita, piuttosto che esproprio) dovrebbe incidere sull'
an dell'assoggettabilità a tassazione.

CONTROLLO

Revisione legale: indipendenza, nomina e revoca- parte 1

di **Luca Dal Prato**

Recentemente la giurisprudenza si è espressa sull'inosservanza dei doveri di vigilanza imposti ai sindaci, stabilendone la **responsabilità penale** per **concorso** omissivo nei **reati** commessi dagli **amministratori**, ove i sindaci non esercitino le funzioni di controllo secondo la diligenza richiesta. In particolare, la **sentenza n. 13517 del 13 giugno 2014** della Cassazione ha sancito la responsabilità dei sindaci che non abbiano segnalato all'assemblea o al pubblico ministero i propri dubbi sulla regolarità di operazioni compiute dagli amministratori e abbiano poi portato al fallimento la società. L'operato dei sindaci è quindi tornato di attualità e, con l'intervento di oggi, inauguriamo una serie di articoli mirati a commentare le principali attività poste in essere dal sindaco di società, con riferimenti sia alla funzione di revisione legale dei conti sia alla funzione di controllo di legalità. Inizieremo parlando di due cardini della revisione legale, ossia l'**indipendenza** e le regole di **conferimento**, **revoca** e **dimissioni** dell'incarico.

Il requisito di **indipendenza** è trattato negli **artt. 10, 17 e 18** del **D.Lgs. n. 39/2010** e distingue gli enti di interesse pubblico dalle altre società.

Negli **enti di interesse pubblico** (artt. 17-18) occorre tener conto di **tre fattori**, quali durata dell'incarico, l'indipendenza economica e le regole di trasparenza. La **durata dell'incarico** è pari a nove esercizi per le società di revisione, sette esercizi per i revisori e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Il requisito dell'**indipendenza** può invece essere così riassunto: maggiore è la dipendenza economica del revisore per la fornitura di servizi (anche di tipo differente dalla revisione) maggiore è il rischio che il revisore non sia indipendente nel giudizio, in quanto potrebbe perdere il cliente. Le regole di **trasparenza** sono infine trattate nell'art. 18 del **D. Lgs. n. 39/2010.**

Nelle **altre società,** in linea di principio, il revisore non deve essere coinvolto nel processo decisionale della società revisionata. L'art. 10 definisce i rapporti che possono compromettere il requisito di indipendenza del revisore, stabilendo che "*il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa*". Anche il **corrispettivo** non può essere subordinato ad alcuna condizione (i.e. in funzione dei risultati della revisione) e deve garantire la qualità del lavoro. Per quanto riguarda il **rapporto** tra **compenso** e **indipendenza**, si è cercato di fissare dei limiti anche con

algoritmi e soglie percentuali, sostenendo che si è indipendenti se il fatturato del professionista, derivante dalla singola società revisionata, è inferiore a determinate percentuali. Tuttavia, al momento, non vi sono interpretazioni ufficiali. In sintesi, l'indipendenza richiesta dal D. Lgs. n. 39/2010 è diversa da quella del codice civile, che fornisce condizioni di ineleggibilità/decadenza di tipo personale, familiare e contrattuale.

L'art. 13 del **D. Lgs. n. 39/2010** disciplina invece le fattispecie di **conferimento**, **revoca**, **dimissioni** dall'incarico. Durante la vita societaria, l'indicazione del revisore esterno si basa sulla **proposta motivata** dell'organo di controllo, mentre la **delibera** assembleare conferisce l'incarico di revisione e determina il corrispettivo spettante al revisore. E' quindi il Collegio sindacale (non incaricato della revisione) promotore della fase istruttoria del processo di scelta di un nuovo revisore, sulla base di variabili come l'apprezzamento della struttura organizzativa, l'idoneità tecnica e l'indipendenza, la valutazione del piano di revisione predisposto nonché dei compensi. Mentre per gli **enti** di **interesse pubblico** è previsto un **limite massimo** al **rinnovo**, consecutivo, dell'incarico (nove anni, per le società di revisione; sette anni, nel caso di revisori esterni persone fisiche; entrambi seguiti da tre anni di pausa) per le **altre società non è previsto** alcun vincolo o divieto. Si deve quindi ritenere che il rinnovo (sempre per trienni) possa anche ripetersi sine die, tuttavia, per ragioni di prudenza, non si dovrebbe eccedere oltremisura con la durata dell'incarico.

La **revoca** dell'incarico (ex art. 3 del D.M. n. 261/2012) è una facoltà concessa all'assemblea ordinaria dei soci, la quale può revocare l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore. In particolare, l'organo di **amministrazione comunica** per iscritto al revisore la presentazione **all'assemblea** della **proposta** di **revoca** per giusta causa, esplicitandone i motivi. **L'assemblea**, acquisite le osservazioni formulate dal revisore e sentito l'organo di controllo (i.e. Collegio sindacale o Comitato di controllo sulla gestione) **revoca** l'incarico e provvede contestualmente a **conferire** un **nuovo** incarico a un altro revisore. Il successivo art. 4 elenca le cause di giusta revoca, tra cui si segnalano il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, la sopravvenuta inidoneità del revisore o gravi inadempimenti del revisore, la compromissione dell'indipendenza e la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Le **dimissioni** dell'incarico sono regolate **dall'art. 13, comma 4**, del D. Lgs. n. 39/2010 e dall'art. 6 del D.M. n. 261/2012, i quali prevedono che il revisore possa dimettersi, ove sussista una delle circostanze idonee previste, **comunicando** le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società revisionata, nei **tempi** e **modi** tali da **consentire** alla società revisionata di **provvedere** altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore. Gli amministratori, a tale scopo, convocano senza ritardo **l'assemblea** dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a **conferire** l'incarico a un **altro revisore**. Le funzioni di revisore continuano a essere esercitate dal medesimo revisore fino a quando la deliberazione del conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. **L'art. 5 del D.M. n. 261/2012** elenca le

circostanze idonee a motivare le **dimissioni**, tra cui si annoverano il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, il mancato pagamento del corrispettivo, la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale e l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore.

ADEMPIMENTI

Imposta di bollo e conservazione dei documenti informatici

di **Fabio Pauselli**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 17 giugno 2014, il quale ha abrogato il precedente decreto del M.E.F. del 23 gennaio 2004, sono diventate operative le **nuove modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici** ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Da un punto di vista della conservazione, le vecchie disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Per le future digitalizzazioni, invece, le semplificazioni sono notevoli e tutte molto interessanti. Il **processo di elaborazione dei documenti informatici**, fondamentalmente, è rimasto lo stesso, essendo conservati in modo tale che siano immodificabili, integri, autentici e leggibili, permettendo quelle funzioni di ricerca ed estrazione di informazioni dagli archivi digitali in caso di richiesta o verifica da parte degli uffici finanziari. Ciò che è cambiato, invece, sono le **modalità tecniche di conservazione** e, principalmente, **l'assolvimento dell'imposta di bollo**.

Ai fini di rilevanza fiscale, il processo di conservazione dei documenti informatici si conclude con **l'apposizione di un riferimento temporale**, opponibile a terzi, sul pacchetto di archiviazione (o marca temporale), entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione delle dichiarazione annuali**. Rispetto alla previgente disciplina, è stato **soppresso l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'impronta degli archivi digitali.**

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo, invece, sono state apportate notevoli semplificazioni; *in primis* sono stati aboliti **l'obbligo della comunicazione preventiva e quello di versamento dell'acconto** dell'imposta sulla base dei documenti informatici presuntivi. Di fatto, ora, l'imposta viene corrisposta **in un'unica soluzione direttamente a saldo**, sulla base dei documenti informatici effettivamente elaborati. Si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale e dei libri sociali obbligatori ed è determinata secondo criteri differenti a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea piuttosto che in modalità informatica. Quella **cartacea** sconta **l'imposta di bollo di 16 Euro** su ogni **100 pagine o frazioni di esse** per le società di capitali (per gli altri soggetti è pari a 32 Euro), quella **informatica**, invece, sconta l'imposta di bollo di 16 Euro ogni **2.500 registrazioni o frazioni di esse**.

Il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 ha modificato anche le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sui documenti registrati e/o emessi durante l'anno, essendo dovuta in **un'unica soluzione** con modalità esclusivamente **telematica mediante F24 on line**, entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Le fatture elettroniche in formato xml devono obbligatoriamente assolvere l'imposta di bollo in tal modo, riportando specifica indicazione dell'assolvimento ai sensi del D.M. del 17.06.2014. In assenza di specifiche istruzioni, tuttavia, si ritiene che analoga indicazione debba essere inserita all'interno di tutte le fatture elettroniche, riferendosi a tutte quelle fatture trasmesse in formato elettronico ma non conservate in tal modo (ad esempio la fattura in PDF inviata per e-mail, ma stampata e conservata dal destinatario in formato cartaceo).

Al fine di effettuare i predetti versamenti, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/2014, ha istituito il **codice tributo 2501** denominato **"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Il digitale rilancerà il Paese, ma c'è ancora tanto da fare

di **Teamsystem.com**

Nuove tecnologie, Web, cloud… in poche parole: il digitale. È questo il motore in grado di dare una spinta decisiva alle nostre attività professionali e in generale al nostro Paese. Eppure uno dei problemi principali legati alla mancata o scarsa propensione all'investimento ICT in Italia riguarda proprio la percezione che si ha di esso.

"La mancata percezione dell'importanza del digitale ha prodotto effetti devastanti sulla crescita del nostro Paese. Le Ricerche condotte insieme a **Confindustria Digitale** dimostrano come **dal 1994 al 2012 il PIL italiano per occupato abbia perso 15 punti percentuali rispetto a Francia e Germania, 25 rispetto al Regno Unito e 30 rispetto agli Stati Uniti**".

È l'introduzione a un nuovo report degli Osservatori del Politecnico di Milano pubblicato proprio qualche giorno fa e che ha come titolo: "**Fattore ICT: l'innovazione digitale per la crescita, la produttività, l'occupazione e la sostenibilità ambientale"**. Lo studio prende in esame alcuni importanti dati che confrontano l'Italia ad altri Paesi industrializzati e quello che ne viene fuori è un panorama lucido, ma per niente positivo. In parole povere, in Italia abbiamo un problema: le aziende non investono in tecnologia oppure lo fanno poco. E questo non significa che non acquistano nuovi computer. Il problema fondamentale è che non danno valore alle soluzioni tecnologiche che potrebbero, invece, migliorare parecchio le proprie attività. Ci sono diverse cause, ma bisogna tener presente che solitamente il fattore innovativo scaturisce da aziende di grandi dimensioni che hanno la forza economica di investire e dispongono di sedi internazionali dislocate in grado di veicolare più velocemente nuove tecnologie e iniziative e talvolta imporle anche ai fornitori che vi ruotano intorno. Ciò rappresenta un forte motore propulsivo per l'innovazione tecnologica, ma in Italia, le grandi aziende "**sono poco più di 3000 contro le oltre 9000 della Germania**" e la cosa ha indubbiamente il suo peso.

Altro fattore che in questi anni ha limitato l'innovazione nel nostro Paese riguarda in generale una **scarsa alfabetizzazione digitale** delle famiglie. Nel rapporto leggiamo che in Italia **il 34% non fa ancora uso di Internet**. "Queste analisi aprono un tema fondamentale per l'economia moderna: la diffusione delle conoscenze digitali tra la popolazione. L'Italia appare in ritardo con ben il **60% della popolazione priva di skill digitali** contro il 47% della media europea". E la bassa diffusione di skill digitali è un fattore che per forza di cose rallenta anche la crescita.

I grafici che riportiamo di seguito offrono una visuale chiara della situazione attuale.

Percentuale di abitanti dai 16 ai 74 anni che utilizzano Internet regolarmente

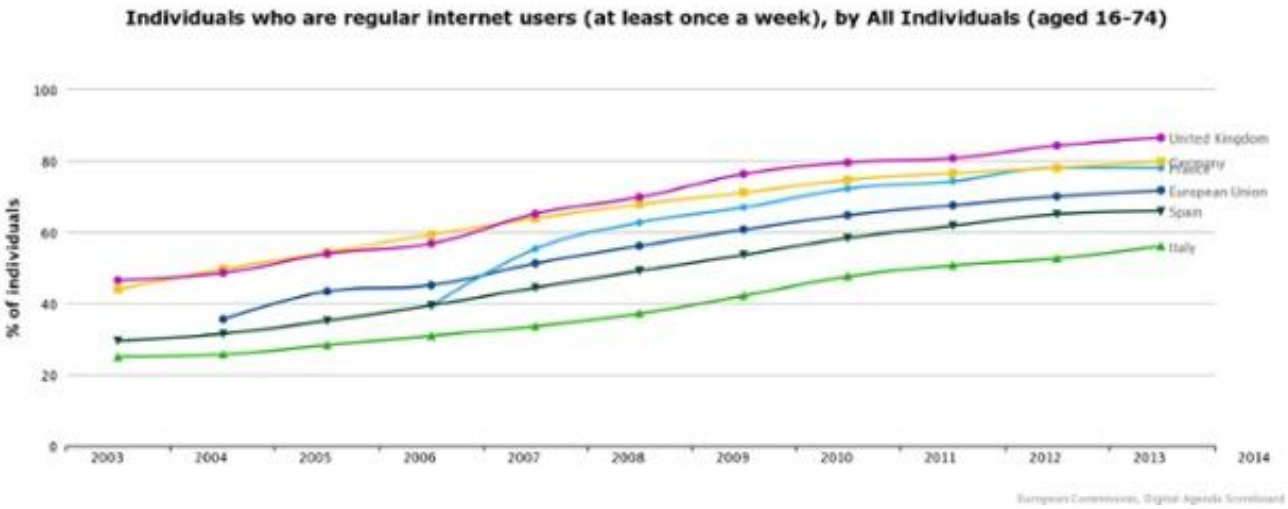

Fonte: http://bit.ly/DAE_RegularInternetUse

Percentuale della popolazione che usa l'Internet banking

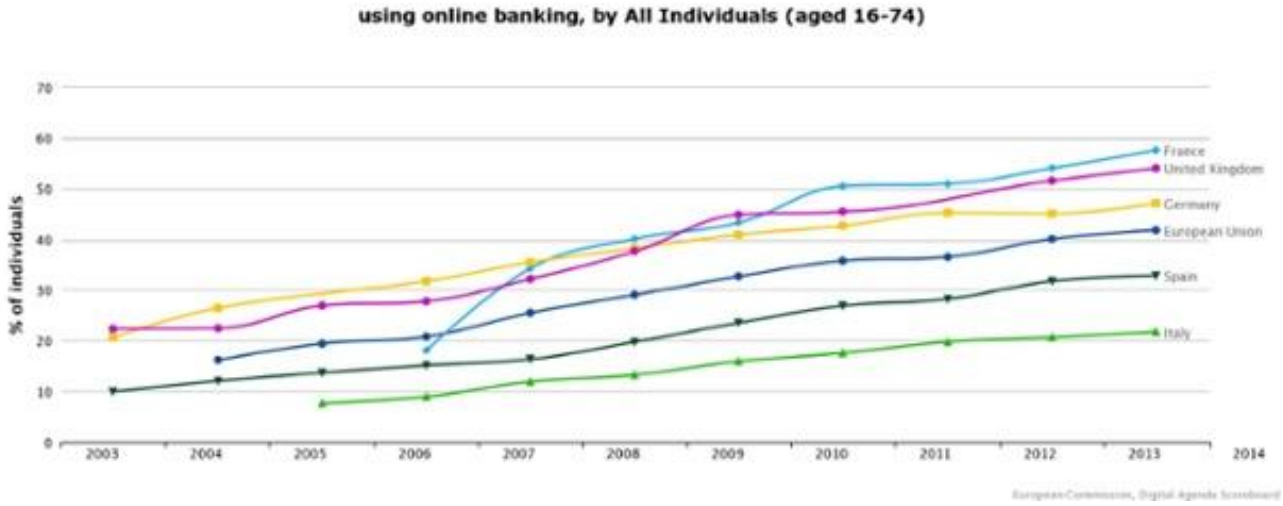

Fonte: http://bit.ly/DAE_eBanking_Utilizzo_2013

Percentuale della popolazione che fa acquisti online

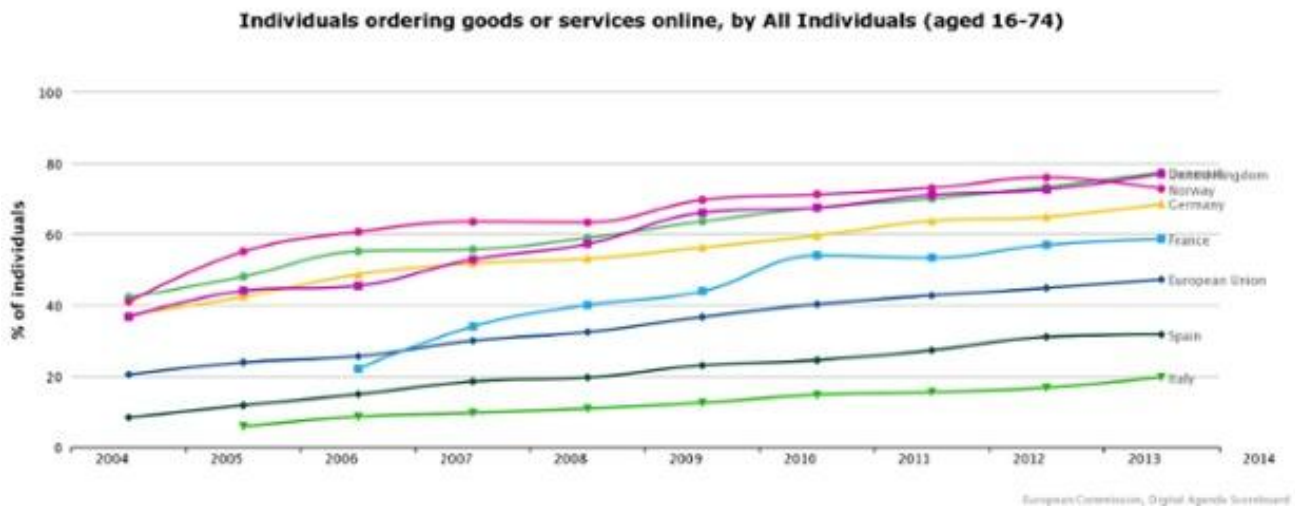

Fonte: http://bit.ly/DAE_eCommerce_2006-2013

Malgrado i suoi tre miliardi di utilizzatori, Internet è ancora nella sua infanzia e "le sue potenzialità come uno dei più dirompenti "game changer" dal tempo della rivoluzione industriale non sono ancora espresse se non in minima parte". Insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma anche tante prospettive. "La Commissione Europea stima un incremento di PIL dovuto al **cloud computing** di 0,4 punti percentuali e la creazione di più di **un milione di posti di lavoro al 2020**".

I benefici del digitale e del Web li ritroviamo anche nelle analisi microeconomiche guardando alle performance delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. "Le imprese attive online, che vendono e acquistano su Web, crescono di più, sono più profittevoli ed esportano di più rispetto a quelle meno presenti in rete".

Fonte www.osservatori.net